



AFFILIAZIONE

n. **2966-24VEN62C2F020484**
ANNO 2024

Con la presente si dichiara che la struttura denominata

CRAL AMIA VERONA

con sede in Verona (VR) Via Bartolomeno Avesani, 31
C.F. 93012850231 - Presidente Flavio Matteazzi - N. iscritti 210

È affiliata a FITeL APS Rete Associativa Nazionale

Via Salaria 80 - Roma - Tel. 06 85353869
Sito: <https://www.fitel.it/> - Email: nazionale@fitel.it

FITeL - Ente Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con
D.M. n. 59/C.24028 (A) 142 del 10/01/2001

FITeL - Rete Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con il n.34,
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06/09/2002

FITeL con la presente affiliazione copre la responsabilità civile di tutto il gruppo dirigente
delle Associazioni aderenti, per Euro 2.000.000,00 nonché rimborso spese legali
fino a Euro 10.000,00 come da polizze UnipolSai.



Il Presidente
FITeL Nazionale
Giuseppe Spadaro



DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA (S.I.A.E.)

n. **2966-24VEN62C2F020484**

Ai fini della vigente convenzione nazionale stipulata tra la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori, la FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero), concernente la corresponsione dei compensi per diritti d'Autore nelle manifestazioni musicali, si dichiara che l'Associazione/Circolo

CRAL AMIA VERONA

Sito in

Verona (VR)

Via Bartolomeno Avesani, 31

con Soci 210 C.F. 93012850231

Presidente Flavio Matteazzi

è aderente alla FITeL per il corrente anno sociale, come risulta dal certificato di adesione rilasciato da questa Associazione con il numero d'ordine riportato sul frontespizio e quindi alla stessa vanno applicati gli sconti previsti dalla convenzione FITeL - S.I.A.E.



La Presidenza
FITeL



Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza in data 7.5.1999 con la quale il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) – con sede in Roma alla Via Salaria n.80 ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 – a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti di pubblico spettacolo.

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, la Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, l'attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 20 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art.3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

DECRETA:

La Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRO

Roma, 10 GEN. 2001



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

VISTO il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

VISTE le istruzioni sulla tenuta del Registro, impartite ai propri uffici con provvedimento del 3 aprile 2002;

VISTA la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, datata 25 giugno 2002, come integrata con nota del 3 settembre successivo, presentata dalla FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80;

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione.

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'associazione nazionale, FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80 è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 34.

Roma, 6/IX/2002

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Paola Chiari)

PER COPIA CONFORME